

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679
2. Elenco degli adempimenti principali previsti dal regolamento
3. Le sanzioni previste in caso di violazione del regolamento

1

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679

Per soggetti IVA

Il 25 maggio p.v. entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("GDPR") che, da quella data, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri. Accanto ai nuovi obblighi il Regolamento introduce anche una serie di principi cui tutte le aziende dovranno adeguarsi nell'ambito delle loro attività di trattamento dei dati personali. Diversamente da quanto si supponeva, l'attuale codice (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice Privacy") non andrà in pensione, ma sopravvivrà, seppure emendato delle parti inconciliabili con il regolamento europeo. Questa operazione di adeguamento sarà compiuta dal decreto legislativo di prossima emanazione elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale dopo oltre un mese e mezzo è finalmente stato sollevato il velo e che la settimana scorsa è stato trasmesso alle Camere ed al Garante. Questo doppio esame dovrebbe concludersi in tempi rapidi per consentire al Governo di pronunciare il via libera definitivo entro il 21 maggio, data in cui scade la delega assegnata dalla legge di delegazione europea per il 2017. Tuttavia, considerata la finestra strettissima, è improbabile che il Governo riuscirà a raggiungere il traguardo entro tale data. Tutto questo significa che dal 25 maggio le imprese si troveranno a dover fare i conti con un triplice sistema di fonti normative.

Nonostante le molte incertezze però, non c'è motivo di farsi prendere dal panico, vista la posizione del Garante della privacy italiano che, consapevole dei molti cambiamenti imposti dal GDPR, ha annunciato di voler accompagnare le imprese italiane in questi primi mesi con un approccio "equilibrato e pragmatico".

Una delle novità più impattanti del regolamento è l'introduzione del principio di responsabilizzazione (c.d. "accountability"), per effetto del quale l'onere della prova del rispetto delle prescrizioni del regolamento graverà in futuro sulle imprese.

Si tratterà, dunque, di conoscere più da vicino le nuove regole in tema di privacy.

2 Elenco degli adempimenti principali previsti dal regolamento ¹

Per soggetti IVA

<p>Informativa privacy (Artt. 13 e 14)</p>	<p>L'impresa, nella sua qualità di titolare del trattamento, ha un obbligo di informazione nei confronti dell'interessato. Ciò significa che, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare dovrà fornirgli tutte le informazioni previste all'art. 13 (e, se del caso, all'art. 14).</p> <p><u>Azioni: Aggiornare le proprie informative privacy o, se del caso, provvedere alla stesura di una nuova informativa.</u></p>
<p>Diritti degli interessati (artt. 15-18, 20, 21, 77)</p>	<p>Con l'entrata in vigore del GDPR i soggetti interessati dal trattamento otterranno una serie di diritti nuovi relativi alla protezione dei dati che li riguardano. Sarà compito del titolare informare l'interessato dei propri diritti e garantire l'esercizio degli stessi da parte sua.</p> <p><u>Azioni: adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato.</u></p>
<p>Responsabile del trattamento (Artikel 30)</p>	<p>Qualora specifiche attività di trattamento vengano effettuate per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo potrà ricorrere unicamente a responsabili del trattamento e ciò solo sulla base di un contratto o altro atto giuridico. Il responsabile dovrà inoltre presentare garanzie sufficienti per soddisfare i requisiti del GDPR.</p> <p><u>Azioni: provvedere alla stipula di appositi contratti con i propri responsabili del trattamento dove viene disciplinata la materia e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, nonché gli obblighi e i diritti delle parti.</u></p>
<p>Registro delle attività di trattamento (art. 30)</p>	<p>Ogni titolare e ogni responsabile del trattamento devono tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.</p> <p>Benché l'obbligo di tenere un registro si applichi solo alle imprese o</p>

	<p>organizzazioni con più di 250 dipendenti, è raccomandabile anche per imprese più piccole, per dare corso ai principi del regolamento.</p> <p><u>Azioni: creare il registro delle attività di trattamento, per mantenere una visione d'insieme del flusso dei dati dell'impresa (l'impresa, nella sua qualità di titolare e/o responsabile del trattamento, dovrà tenere due registri separati).</u></p>
<p>Notifica di una violazione di dati all'autorità di controllo & comunicazione agli interessati (Artt. 33 & 34)</p>	<p>In caso di una violazione di dati che presenta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare ha l'obbligo di notificare tale violazione all'autorità entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.</p> <p>Quando una violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare, ove lo ritenga necessario, comunica la violazione anche agli interessati.</p> <p><u>Azioni: adottare una policy interna sul „Data Breach“ che descriva in modo dettagliato le procedure da seguire qualora si verifichi una violazione di dati.</u></p>
<p>Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Art. 35)</p>	<p>Quando un tipo di trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.</p> <p><u>Azioni: la valutazione d'impatto è obbligatoria soltanto con riferimento a imprese di elevate dimensioni e per processi di trattamento che presentano un rischio particolarmente elevato per le persone fisiche.</u></p>

¹ L'attuazione e/o l'implementazione degli obblighi indicati sono necessari a seconda della dimensione e dell'attività dell'azienda.

3

Le sanzioni previste in caso di violazione del regolamento

Per soggetti IVA

Si ricorda che, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso e in aggiunta alle misure delle autorità di controllo o in alternative ad esse, possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie fino a € 20.000.000, o specificatamente per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. È importante segnalare, tuttavia, che con riferimento ai predetti importi si tratta degli importi massimi previsti dal GDPR e che l'entità esatta della sanzione verrà determinata dalle autorità di controllo in funzione della gravità del caso concreto.

Oltre alle suddette sanzioni amministrative permarranno in vigore le sanzioni penali previste dal Codice Privacy (come ad esempio la norma sul trattamento illecito che prevede la reclusione da 6 a 18 mesi), alle quali si aggiungeranno le sanzioni penali introdotte dal decreto di adeguamento.

Ulteriori informazioni sulla presente tematica potete trovare nell'allegato reperibile al seguente link <https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2018/05/GDPR.pdf>

Per ulteriori domande Vi chiediamo di rivolgervi agli avv. Matteo Figini e Jakob Tasser, i quali Vi potranno assistere nell'applicazione delle nuove disposizioni sulla privacy.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

